



ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Comuni di **Santadi, Nuxis e Villaperuccio**

Via Mazzini 101 09010 Santadi – Tel.: 0781955019

e-mail: caic825001@istruzione.it PEC: caic825001@pec.istruzione.it C.F. 81001600923

Circolare n. 126

Santadi, 30 marzo 2022

A tutto il personale

Al sito web di Istituto

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico – Nuove disposizioni (Decreto legge 24/2022)

L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del [decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022](#), continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.

La **nota del Ministero dell'Istruzione prot. 620 del 28 marzo 2022** (in allegato) fornisce ulteriori indicazioni.

Fino al 15 giugno 2022 permane l'**obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

L'obbligo vaccinale continua a riguardare sia il ciclo vaccinale primario sia la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (sei mesi).

L'obbligo vaccinale resta escluso in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale **comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di €100).**

Per l'**accesso ai luoghi di lavoro** tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, **fino al 30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi COVID-19 da **vaccinazione, guarigione o test**. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate già utilizzate e la verifica manuale con l'app "Verifica C19".

A decorrere dal 1° aprile 2022 cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

Sino al 30 aprile 2022 il personale non vaccinato dovrà essere in possesso della certificazione verde COVID-19 da test con tampone negativo (il cosiddetto Green Pass "**base**").

Il **personale ATA** non vaccinato può rientrare al lavoro dal 1° aprile e può essere adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni**. Perciò, laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il **personale docente** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "*l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale*".



ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

*Comuni di **Santadi, Nuxis e Villaperuccio***

Via Mazzini 101 09010 Santadi – Tel.: 0781955019

e-mail: caic825001@istruzione.it PEC: caic825001@pec.istruzione.it C.F. 81001600923

La mancata presentazione della documentazione e l'inosservanza dell'obbligo vaccinale impongono al dirigente scolastico di utilizzare il docente in **attività di supporto alla istituzione scolastica**. Non sarà possibile il rientro in classe.

Il personale docente potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni (a titolo esemplificativo: attività a carattere collegiale, programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione). Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Il personale docente non vaccinato viene sostituito con personale supplente, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Il dirigente scolastico

Paolo Meloni

Allegato:

- Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 620 del 28 marzo 2022, recante "Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022"